



Modifica istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2022.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- accordi di domicilio (giurisprudenza del TF);
- procedure di approvazione (giurisprudenza del TAF);
- momento di avvio di una procedura amministrativa d'ufficio (giurisprudenza del TF);
- «Matrimonio per tutti» e relative conseguenze;
- aggiornamento delle spiegazioni circa gli allontanamenti e i divieti d'entrata nonché l'espulsione giudiziaria a seguito del recepimento e della trasposizione dei regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861 relativi al sistema d'informazione Schengen (SIS);
- ordinanza penale con cui il Ministero pubblico rinuncia a pronunciare un'espulsione penale (giurisprudenza del TF);
- precisazioni relative alle espulsioni pronunciate da fedpol e dal Consiglio federale e dichiarazioni di «persona non grata»;
- carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (giurisprudenza del TF).

N. 0.2.1.3.2

Accordi di domicilio

Gli accordi di domicilio integrano i trattati di domicilio (n. 0.2.1.3.1). La Svizzera ha concluso accordi di domicilio con il Liechtenstein (2008) e i seguenti Stati membri dell'UE: Italia (1934 e 1965), Belgio (1935), Paesi Bassi (1935), Francia (1946), Austria (1950 e 1997), Germania (1953), Danimarca (1962), Spagna (1989), Portogallo (1990) e Grecia (1992). Si veda anche l'allegato [elenco degli accordi di domicilio che danno diritto al rilascio del permesso di domicilio](#).

Il contenuto degli accordi di domicilio è cambiato nel corso del tempo; a partire dalla stipula dell'accordo con la Spagna nel 1989 è pressoché identico. Con il Liechtenstein, la questione del domicilio è parte integrante di un accordo quadro più generale.

Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (art. 31 par. 1 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati¹; CV). Ai fini dell'interpretazione del trattato occorre tenere conto, inoltre, della pratica seguita dagli Stati contraenti nell'applicazione del trattato (art. 31 par. 3 lett. b CV). Ogni trattato deve essere interpretato separatamente al fine di determinare se conferisce il diritto a un permesso di domicilio, a chi e a quali condizioni.

Nonostante i contenuti talvolta differenti, gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera presentano tre aspetti comuni:

- conferiscono il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (deroga alla formulazione potestativa dell'art. 34 cpv. 2 LStrI).

¹ RS 0.111



Gli accordi di domicilio conclusi con i Paesi Bassi e il Belgio non sono stati formulati in modo vincolante, ma, considerata la prassi esistente tra la Svizzera e questi Stati, essi sono interpretati in modo che conferiscano tale diritto;

- prevedono deroghe solamente alla durata del soggiorno di almeno dieci anni prevista dall'articolo 34 capoverso 2 lettera a LStrl; per il resto, le disposizioni della LStrl si applicano a titolo complementare (cfr. sentenza 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania). Il rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LStrl sulla base di un accordo di domicilio è quindi possibile solo se non esiste alcun motivo di revoca (art. 62 cpv. 1 LStrl) o di retrogradazione (art. 63 cpv. 2 LStrl) e se lo straniero è integrato, in particolare se dispone delle necessarie competenze linguistiche (art. 58a LStrl).

Il Tribunale federale si è pronunciato a più riprese sull'interpretazione di un accordo di domicilio. In base alla LDDS, che non prevedeva alcuna condizione per la concessione di un permesso di domicilio, il TF era giunto alla conclusione che il diritto di ottenere tale autorizzazione dovesse essere concesso solo alle condizioni stabilite nell'accordo, ovvero il soggiorno regolare per un periodo ininterrotto di cinque anni (cfr. DTF 120 Ib 360 consid. 3b concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e l'Austria). Nel quadro della LStr, che ha introdotto la condizione dell'assenza di un motivo di revoca (art. 34 cpv. 2 lett. b LStr), il TF aveva precisato che tale condizione doveva essere esaminata (cfr. sentenza 2C_1144/2014 del 6 agosto 2015 consid. 4.4 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania). Infine, nel quadro della LStrl, che ha introdotto la condizione dell'integrazione (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrl), il TF ha aggiunto che doveva essere esaminata anche quest'altra condizione (cfr. la già citata sentenza 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3);

- sono destinati ai cittadini dell'altro Stato contraente. Trattandosi degli accordi di domicilio conclusi con l'Austria, la Germania e la Danimarca occorre considerare i seguenti elementi:
 - questi accordi conferiscono inoltre il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio al coniuge e ai figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica dei cittadini dello Stato in questione;
 - secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Italia (1934 e 1964)

La dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia² a cui rimanda l'accordo del 10 agosto 1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera³ stabilisce che i cittadini italiani che hanno o avranno dimorato regolarmente in Svizzera, senza interruzione, durante cinque anni riceveranno il permesso di domicilio incondizionato (cfr. n. 1 della dichiarazione del 1934 a cui rinvia l'art. 10 dell'accordo del 1964).

Gli accordi non contengono alcun rimando alla LDDS (salvo che per l'entrata dei lavoratori italiani e il loro diritto di dimora in Svizzera).

² RS 0.142.114.541.3

³ RS 0.142.114.548



Gli accordi sono formulati in modo vincolante e conferiscono ai cittadini italiani il diritto a ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questi accordi è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrl (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Paesi Bassi (1935)

Lo scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato⁴ stabilisce che, con condizione di reciprocità, il Governo svizzero si propone di accordare il permesso di domicilio ai cittadini olandesi che hanno soggiornato o soggiogneranno regolarmente in Svizzera senza interruzione per cinque anni purché non siano ritenuti indesiderabili, sia dal punto di vista del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, della moralità e della salute pubbliche, sia perché rischiano di andare a carico dell'assistenza pubblica.

L'accordo non contiene alcun rimando alla legislazione federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

L'accordo non è formulato in modo vincolante. Tuttavia, tenendo conto della prassi tra la Svizzera e i Paesi Bassi, la sua interpretazione conferisce ai cittadini olandesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Pertanto, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrl (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Belgio (1935)

Lo Scambio di lettere del 30 marzo 1935 tra la Svizzera e il Belgio relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati dopo cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato⁵ stabilisce che il Governo svizzero, con riserva di reciprocità, si impegna ad accordare il permesso di domicilio, ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ai cittadini belgi residenti regolarmente e ininterrottamente da cinque anni sul territorio svizzero e che continuano a risiedervi.

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo non è formulato in modo vincolante. Tuttavia, tenendo conto della prassi tra la Svizzera e il Belgio, la sua interpretazione conferisce ai cittadini belgi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Pertanto, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrl (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

⁴ RS 0.142.116.364

⁵ RS 0.142.111.723



Svizzera – Francia (1946)

Secondo l'Accordo del 1° agosto 1946 con la Francia⁶ i cittadini francesi che attestano di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni ricevono un permesso di domicilio.

L'accordo non contiene alcun rimando alla LDDS.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini francesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Austria (1950 e 1997)

L'accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati⁷ modificato dallo scambio di lettere del 18 settembre 1997⁸ stabilisce che i cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 1). I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch'essi dello stesso diritto, purché vivano nella stessa economia domestica (art. 3). L'accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno (art. 5).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini austriaci il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dall'articolo 3 si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Germania (1953)

Secondo il Protocollo del 19 dicembre 1953 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo a questioni di domicilio⁹ i Germanici hanno il diritto, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in Svizzera, di ottenere il permesso di domicilio previsto nell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (n.

⁶ Non pubblicato nella RS

⁷ RS 0.142.111.631.1

⁸ RU 1999 1863

⁹ RS 0.142.111.364



I.1). Il coniuge del beneficiario del permesso e i figli di età inferiore ai 18 anni fruiscono parimenti di questo diritto se convivono con il capofamiglia e continuano a beneficiarne anche dopo lo scioglimento di questa convivenza (n. I.3). Le prescrizioni legali relative al termine e al ritiro del diritto di dimora incondizionato e di durata illimitata e del titolo di domicilio non sono toccate da questa regolamentazione (n. IV).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini tedeschi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. L'ottenimento del permesso di domicilio è disciplinato, a titolo complementare, dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dal numero I.3 si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Danimarca (1962)

Secondo lo scambio di lettere del 6 settembre 1962 tra la Svizzera e la Danimarca relativo al trattamento dei rispettivi cittadini in materia di polizia degli stranieri¹⁰ i cittadini danesi residenti ininterrottamente e regolarmente in Svizzera da cinque anni ricevono il permesso di domicilio previsto nell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, modificata l'8 ottobre 1948 (art. 1). La moglie del beneficiario dell'accordo e i figli di età inferiore ai 18 anni godono parimenti di questo diritto qualora convivano con il capo famiglia, qualunque sia la durata del loro soggiorno nell'altro Paese (art. 3). Rimane riservato il diritto all'espulsione conformemente alle legislazioni degli Stati contraenti (art. 5).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini danesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dall'articolo 3 si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Spagna (1989)

Secondo lo scambio di lettere del 9 agosto / 31 ottobre 1989 tra la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° novembre 1989)¹¹ i cittadini spagnoli che attestano di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente in Svizzera

¹⁰ RS 0.142.113.141.1

¹¹ RS 0.142.113.328.1



durante cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini spagnoli il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Portogallo (1990)

Secondo lo scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni¹² i cittadini portoghesi con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini portoghesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Grecia (1992)

Secondo lo scambio di lettere del 12 marzo 1992 tra la Svizzera e la Grecia concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni¹³ i cittadini ellenici con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini greci il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

¹² RS 0.142.116.546

¹³ RS 0.142.113.722



Svizzera – Liechtenstein (2008)

Secondo l'Accordo quadro concluso il 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine¹⁴ dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1).

L'accordo non contiene alcun rimando alla LStrl.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini del Liechtenstein il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrl (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

La prassi in assenza di accordi

La prassi in vigore nel quadro della LStr di concedere il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di cinque anni vale anche nel quadro della LStrl. Essa si applica ai seguenti Stati: Andorra, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Santa Sede (Città del Vaticano) e Svezia. Anche per i cittadini di questi Stati valgono i criteri d'integrazione (inclusi i requisiti linguistici; v. anche n. 3.3.1).

N. 1.3.1

Modifiche della giurisprudenza

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Il TAF conferma che la giurisprudenza conformemente alla DTF 141 II 169, secondo cui la procedura d'approvazione non è ammissibile se alla SEM è in sospeso un ricorso delle autorità, era valida soltanto fino all'entrata in vigore dell'articolo 99 capoverso 2 LStrl. Dal 1° luglio 2019 le decisioni delle autorità cantonali di ricorso – nella misura in cui la decisione contestata rientra nell'articolo 85 OASA – sono soggette all'approvazione della SEM. In base al diritto transitorio, ai fini della norma di cui all'articolo 99 capoverso 2 LStrl è determinante il momento della decisione cantonale di ricorso e non quello della decisione dell'ufficio della migrazione (sentenza del TAF F-488/2021 del 27 giugno 2022 consid. 4.2).

3.3.4

Diritto transitorio

[...]

[...]

[...]

¹⁴ RS 0.360.514.2



Una procedura amministrativa può essere avviata su richiesta o d'ufficio. Nel primo caso l'autorità avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta; nel secondo deve essere preso in considerazione il momento della concessione del diritto di essere ascoltati (sentenza TF 2C_222/2021 del 12 aprile 2022 consid. 2.2).

N. 3.5.2.3

Criteri d'integrazione

Affinché possa essere rilasciato un permesso di domicilio agli stranieri (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrl) devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrl; v. in merito il n. 3.3.1).

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, gli stranieri devono dimostrare soprattutto che dispongono di competenze orali almeno del livello di riferimento A2 e di competenze scritte almeno del livello di riferimento A1 della lingua nazionale parlata nel luogo in cui risiedono. In virtù della giurisprudenza del TF (sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui esistono accordi di domicilio (n. 0.2.1.3.2 e Allegato «[Elenco degli accordi di domicilio che conferiscono un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio](#)») devono comprovare le loro competenze linguistiche.

N. 5.6.6

Permesso di dimora per coppie omosessuali

Dal 1° luglio 2022 in Svizzera non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate secondo la legge federale del 18 giugno 2004¹⁵ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD). Tutte le coppie omosessuali possono unirsi in matrimonio. L'apertura del matrimonio a tutte le coppie significa che, in futuro, potranno formare una coppia di coniugi non soltanto un uomo e una donna, ma anche due uomini o due donne. Le unioni domestiche registrate contratte precedentemente al 1° luglio 2022 sono mantenute invariate. Per maggiori informazioni: www.bj.admin.ch > Società > Stato civile > Direttive > Matrimonio e unione domestica > [Direttiva UFSC Matrimonio per tutti](#).

In virtù della loro unione domestica registrata, le coppie hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora alle stesse condizioni dei coniugi (art. 52 LStrl). Deve essere mantenuta la prassi vigente, secondo cui, in virtù dell'articolo 31 OASA (casi personali particolarmente gravi) è possibile rilasciare il permesso di dimora nel caso in cui una coppia omosessuale abbia rinunciato a registrare la propria unione domestica, per esempio se sussiste il rischio di svantaggi nel Paese d'origine di uno dei partner. Se per gli stessi motivi si rinuncia al matrimonio, secondo la prassi vigente può configurarsi un caso personale particolarmente grave.

Prima dell'entrata in vigore del «Matrimonio per tutti», il Tribunale federale ha stabilito (DTF 126 II 425, consid. 4a) che le unioni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una vita familiare, ragione per cui ad esse non può estendersi la protezione ai sensi dell'articolo 8 CEDU o dell'articolo 13 capoverso 1 Cost. In determinate circostanze, tuttavia, il rifiuto del permesso può violare il diritto alla protezione della vita privata sancito parimenti dall'articolo 8 CEDU e dall'articolo 13 capoverso 1 Cost. e limitare il potere discrezionale delle autorità.

Secondo tale giurisprudenza, il partner dello stesso sesso di un cittadino svizzero o di uno straniero con diritto di residenza garantito (permesso di domicilio o diritto a un permesso di dimora) ha diritto di ottenere un permesso se:

- è dimostrato che la relazione è intatta e duratura;

¹⁵ RS 211.231



- l'intensità della relazione è dimostrata da fattori quali:
 - il tipo e la portata della disponibilità, stipulata contrattualmente, ad assumere gli obblighi assistenziali nei confronti del partner (p. es. contratto di partecipazione, registrazione giusta il diritto estero o cantonale),
 - la volontà e l'attitudine all'integrazione da parte del partner straniero;
 - la convivenza dei concubini in Svizzera;
- l'assenza di violazioni dell'ordine pubblico.

[...]

N. 6.1.8

Ricongiungimento di coppie omosessuali

Dal 1° luglio 2022 in Svizzera non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate secondo la LUD. Le unioni domestiche registrate contratte precedentemente al 1° luglio 2022 sono mantenute invariate. Il ricongiungimento con il partner straniero registrato è autorizzato secondo le medesime modalità applicate al ricongiungimento con il coniuge (art. 52 LStrI).

In virtù dell'articolo 31 OASA (caso personale particolarmente grave) è possibile rilasciare un permesso di dimora se le persone interessate per il rischio di svantaggi nel Paese d'origine di uno dei partner hanno rinunciato a contrarre l'unione domestica registrata oppure non vogliono sposarsi. Si veda il numero 5.6.6.

[...]

N. 6.14.2.1.2

Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio

Dall'avvio della procedura preparatoria del matrimonio e fino al matrimonio le persone interessate devono dimostrare la legalità del loro soggiorno.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

N. 6.14.2.1.6

Collaborazione tra le autorità coinvolte

[...]

[...]

[...]



[...]

La competente autorità dello stato civile notifica inoltre all'autorità di migrazione del luogo di dimora dell'interessato l'identità e l'attuale indirizzo del fidanzato che non è stato in grado di dimostrare la legalità del proprio soggiorno (cfr. 6.14.2.1.2).

N. 6.17.2.1.3

Fidanzati / concubinato

In un rapporto di concubinato senza figli, sussiste un diritto giuridico al ricongiungimento familiare secondo l'articolo 8 CEDU soltanto se la relazione è durevole e consolidata e il matrimonio è imminente (sentenze TF 2C_53/2012 del 25 gennaio 2012, consid. 2.2.3 e 2C_846/2010 del 22 novembre 2010, consid. 2.1.2). Se è stato disposto l'allontanamento di un partner straniero, si esige l'esistenza di una comunità consolidata analoga al matrimonio o un matrimonio o una registrazione dell'unione domestica imminente (sentenze TF 2C_456/2016 del 15 novembre 2016, consid. 4 e 2C_97/2010 del 4 novembre 2010, consid. 3.1).

N. 7.2.5.1.1

Pensionamento dei funzionari internazionali giusta gli statuti dell'OI

[...]

Anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo [allegato](#).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

N. 7.2.5.1.2

Pensionamento anticipato

[...]

Secondo la giurisprudenza del TF (sentenza TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo [allegato](#).

[...]

[...]

[...]

N. 7.2.6.2

Figli

[...]

[...]



[...]

Dopo un soggiorno di dieci anni successivamente al rilascio di un permesso di dimora indipendente dallo statuto del titolare principale, il figlio può ottenere un permesso di domicilio se negli ultimi cinque anni ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera.

Nel caso del cittadino di uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di domicilio ciò è possibile già dopo cinque anni oppure in virtù di una prassi pluriennale (n. 0.2.1.3.2). Per ottenere il permesso di domicilio il figlio deve essere integrato (art. 58a cpv. 1 LStrI) e disporre delle necessarie conoscenze linguistiche (art. 60 cpv. 2 OASA).

Secondo la giurisprudenza del TF (sentenza TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo [allegato](#).

[...]

[...]

N. 8.2

Recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (modifica della LStrI)

[...]

[...]

Essa non si applica in caso di espulsione penale ordinata dal giudice penale, in quanto espressamente previsto da una base legale (cfr. art. 124a LStrI; art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio; cfr. anche il n. 8.4). La direttiva sul rimpatrio può non essere applicata ai cittadini di Paese terzo oggetto di una sanzione penale, sempreché una legge formale lo preveda. Ciò è stato previsto nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti relativi alla riforma del sistema d'informazione Schengen (SIS, cfr. n. 8.13). D'ora in poi le disposizioni della direttiva sul rimpatrio non si applicano alle decisioni di espulsione penale secondo gli articoli 66a e 66a^{bis} CP nonché 49a e 49a^{bis} CPM. Tuttavia, in alcuni casi le espulsioni penali sono segnalate nel SIS (cfr. n. 8.4.2.8). Sebbene il recepimento della direttiva si sia tradotto nell'adeguamento e nella modifica di diverse disposizioni della LStrI, i principi in essa sanciti non comportano un cambiamento radicale della linea seguita nel settore delle migrazioni. Nell'ambito della tutela giurisdizionale e dell'assistenza, le disposizioni svizzere sono già conformi agli standard europei e in parte vanno oltre. Il valore aggiunto apportato dalla direttiva risiede essenzialmente nella cooperazione in ambito europeo.

[...]

[...]

[...]

N. 8.4.2.1.1

Principio del divieto di dualismo

[...]

[...]

[...]



[...]

L'espulsione penale può essere pronunciata solamente dal giudice (cfr. art. 66a e 66a^{bis} CP e art. 352 cpv. 2 CPP). Tuttavia, non è escluso che il pubblico ministero possa rinunciare tacitamente o esplicitamente a pronunciare un'espulsione penale mediante decreto d'accusa. In questo caso, tuttavia, le autorità amministrative non sono vincolate a tale decreto (sentenza 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 5).

N. 8.4.2.1.2

Deroga al divieto di dualismo

[...]

La direttiva sul rimpatrio non è applicabile alle espulsioni penali, poiché nel quadro dei lavori parlamentari legati alla ripresa del regolamento SIS il Parlamento le ha escluse dal campo d'applicazione di questa direttiva (cfr. art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio e n. 8.2).

N. 8.4.2.4

Rifiuto / revoca di documenti di viaggio svizzeri per stranieri

Lo straniero che è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio (art. 59 cpv. 3 LStrI). Pertanto l'espulsione rappresenta la base sia per rifiutare il rilascio di un documento di viaggio (art. 19 cpv. 1 lett. d^{bis} ODV) sia per revocare un documento di viaggio già rilasciato (art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ODV).

Nel caso di espulsione passata in giudicato di rifugiati o stranieri sprovvisti di documenti il titolo di viaggio per rifugiati o il passaporto di uno straniero deve essere ritirato e consegnato alla SEM (Divisione Ammissione Dimora, Sezione Documenti di viaggio). Qualora i documenti di viaggio dovessero servire per l'esecuzione dell'allontanamento, d'intesa con la Divisione Ammissione Dimora possono essere di caso in caso lasciati. Al più tardi dopo l'avvenuta partenza il documento di viaggio – se ancora possibile – deve essere ritirato. Se in questo caso il documento non può essere ritirato, occorre inserire una segnalazione di documento smarrito nel RIPOL. A tal fine il Cantone competente contatta la SEM (Sezione Documenti di viaggio) che richiederà a fedpol di inserire la segnalazione del documento smarrito nel RIPOL (art. 22 cpv. 2 ODV).

8.4.2.5 Divieto d'entrata

[...]

[...]

[...]

In caso di rinuncia a pronunciare un'espulsione penale, ma in presenza di una decisione di allontanamento pronunciata dai Cantoni per altri motivi, è possibile considerare di pronunciare un divieto d'entrata conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettere c e d LStrI.

[...]

Spetta esclusivamente alla SEM (eventualmente su richiesta delle autorità cantonali di migrazione) pronunciare un divieto d'entrata o una decisione di allontanamento nei confronti di un minore oggetto di una sentenza emanata conformemente al diritto penale minorile; infatti, i



minori non possono essere oggetto di un'espulsione penale (cfr. messaggio del 26 giugno 2013¹⁶; n. 8.4.2.1).

Abrogato

I divieti d'entrata e l'espulsione pronunciati da fedpol (art. 67 cpv. 4 e 68 LStrl; n. 8.7.1 e 8.10.2) possono essere ordinati congiuntamente a un'espulsione penale, giacché si tratta di misure di polizia volte a preservare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Infatti può sussistere una minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera anche laddove non siano soddisfatte le condizioni per pronunciare un'espulsione penale.

N. 8.4.2.6

Esecuzione dell'espulsione penale

[...]

[...]

Il termine di partenza è fissato dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 372 CP, cfr. n. 8.4.2.2). La durata dell'espulsione decorre dal momento in cui lo straniero ha lasciato la Svizzera (art. 66c cpv. 5 CP). In caso di partenza controllata, la data di partenza effettiva è nota. In caso di partenza volontaria è spesso difficile prevedere la data della partenza effettiva. In questo caso occorre dare per acquisito che lo straniero ha lasciato la Svizzera alla data indicata nella decisione emanata dall'autorità esecutiva (art. 17a dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare [OCP-CPM]¹⁷). Nei casi in cui nel dispositivo della sentenza il giudice ha ordinato di segnalare nel SIS l'espulsione, che di conseguenza vale per l'intero spazio Schengen, la durata dell'espulsione è calcolata invece a partire dal giorno in cui lo straniero ha lasciato lo spazio Schengen. Finché la partenza della persona dallo spazio Schengen non è assicurata, la segnalazione per il rimpatrio rimane nel SIS (cfr. n. 8.4.2.8).

[...]

N. 8.4.2.8

Registrazione delle espulsioni penali nei sistemi d'informazione

Una parte delle espulsioni penali ordinate nei riguardi di stranieri che hanno commesso uno o più reati sarà pronunciata in luogo di una decisione di allontanamento o di un divieto d'entrata (divieto del dualismo, cfr. n. 8.4.2.1 e 8.4.2.3). Esse devono quindi figurare in sistemi d'informazione distinti affinché le pertinenti restrizioni possano essere applicate e le diverse autorità possano accedere a queste informazioni.

I dati sulle espulsioni penali di cittadini di Stati sia terzi sia UE/AELS sono registrati dalle autorità penali o amministrative incaricate dell'esecuzione innanzitutto nel sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale (cfr. ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006¹⁸). Nel caso sia ordinata l'esecuzione, le autorità preposte all'esecuzione inseriscono le espulsioni in SIMIC e, solo nel caso di cittadini di Paesi terzi, nella parte nazionale del SIS (N-SIS). In caso di ordine d'esecuzione, la segnalazione nell'N-SIS ai fini del rimpatrio dell'espulsione, sia obbligatoria che non obbligatoria, è obbligatoria se il giudice ha inserito nel dispositivo della sentenza penale la segnalazione a livello di spazio Schengen (art. 68a cpv. 1 lett. c LStrl). Ciò vale anche per le espulsioni penali pronunciate nei confronti di cittadini di Stati terzi di cui non

¹⁶ FF 2013 5163, qui 5199

¹⁷ RS 311.01

¹⁸ RS 331



si conosce il luogo di soggiorno. Pertanto, come argomento contrario, non è possibile segnalare nel SIS le espulsioni sospese. La sospensione dell'esecuzione dell'espulsione penale o la revoca di tale sospensione deve essere registrata in SIMIC. La revoca della sospensione implica una segnalazione nell'N-SIS da parte dell'utente (cfr. n. 8.13).

L'esame della proporzionalità in vista di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno spetta al giudice.

Dopo l'esecuzione dell'espulsione, ossia dopo lo scadere del termine di partenza fissato dall'autorità esecutiva o dopo che è stata constatata la partenza dalla Svizzera dello straniero (cfr. art. 17a OCP-CPM¹⁹) questa deve essere registrata in SIMIC (eMAP).

Per quanto riguarda la registrazione nel SIS, è determinante solo il fatto che la persona interessata abbia lasciato lo spazio Schengen. Ogni partenza della persona deve essere comunicata all'N-SIS tramite eMAP, in modo che la segnalazione ai fini del rimpatrio possa essere trasformata in segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno.

In futuro, con il progetto newVOSTRA verrà creata un'interfaccia tra SIMIC e VOSTRA per garantire che i dati sull'espulsione siano affidabili e che le autorità competenti, in linea di principio, inseriscano tutti i dati pertinenti una sola volta (art. 3 cpv. 4^{bis} e 4^{ter} della legge federale del 20 giugno 2003²⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo; LSISA). A partire da gennaio 2023, le espulsioni penali potranno essere trasmesse da VOSTRA a eMAP dal momento della loro entrata in vigore. Ciò consentirà di compilare alcune statistiche relative al SIS, come il numero di espulsioni penali registrate in questo sistema. Sarà inoltre possibile determinare il numero di casi in cui il tribunale penale ha rinunciato a pronunciare un'espulsione penale obbligatoria (art. 66a cpv. 2 CP). Le consuete statistiche sulle espulsioni (motivi ecc.) continuano a essere allestite dall'UST.

N. 8.6

Allontanamento

In linea di principio, nel caso si accerti che il soggiorno è illegale, viene sempre emanata una decisione scritta di allontanamento. Anche chi non ha mai soggiornato legalmente in Svizzera ed è quindi entrato nel Paese in modo illegale è, in linea di massima, allontanato secondo una procedura formale. L'emanazione di una decisione di allontanamento in caso di soggiorno illegale o di entrata illegale è, per ovvie ragioni, necessaria unicamente se l'interessato non è già stato allontanato in precedenza, ad esempio nel quadro di una decisione negativa in materia di asilo.

Abrogato

Vi sono tuttavia casi in cui, a causa del suo soggiorno illegale, una persona può essere allontanata senza formalità, ovvero se:

- il cittadino di uno Stato terzo che soggiorna illegalmente in Svizzera è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (art. 64 cpv. 2 LStrl);
 - eccezionalmente, in caso di minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici, sulla base dell'articolo 64 capoverso 1 LStrl può essere pronunciato un allontana-

¹⁹ RS 311.01

²⁰ RS 142.51



mento formale dallo spazio Schengen, ma solamente se nel quadro della procedura di consultazione preliminare (cfr. n. 8.13) lo Stato consultato approva un allontanamento dallo spazio Schengen;

- un cittadino di uno Stato terzo è riammesso in uno Stato in virtù di un accordo di riammissione stipulato con la Svizzera (art. 64c cpv. 1 lett. a LStrl);
- a un cittadino di uno Stato terzo è stata precedentemente negata l'entrata in virtù dell'articolo 14 del [codice frontiere Schengen](#) (art. 64c cpv. 1 lett. b LStrl).

[...]

[...]

[...]

[...]

N. 8.6.1.1

Termine di partenza ed esecuzione immediata (art. 64d LStrl)

[...]

[...]

[...]

- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- la persona in questione viene allontanata in base agli Accordi di associazione di Dublino (art. 64a LStrl).

Un allontanamento immediato può essere pronunciato soltanto se la partenza della persona può in effetti avvenire immediatamente (sentenza del TAF F-6632/2019 dell'8 ottobre 2020 consid. 6). Se una decisione di allontanamento è immediatamente esecutiva, il rinvio coatto secondo l'articolo 69 capoverso 1 lettera b LStrl può essere effettuato senza indugio. Ciò significa che, se è in corso una procedura di ricorso, lo straniero deve attendere l'esito all'estero. È per esempio il caso degli «hooligan» la cui condotta costituisce una minaccia manifesta.

N. 8.6.9 Abrogato

N. 8.7.1

Espulsione pronunciata da fedpol (art. 68 LStrl)

fedpol può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 68 cpv. 1 LStrl). Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato (art. 68 cpv. 2 LStrl). L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata, secondo quanto sancito all'articolo 67 capoverso 4 LStrl. L'autorità chiamata a pronunciarsi può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto (art. 68 cpv. 3 LStrl). Questa misura di allontanamento e contemporaneamente di respingimento fa decadere qualsiasi diritto di soggiorno (art. 61



cpv. 1 lett. d LStrI). Essa può essere disposta anche contro persone che non sono mai entrate in Svizzera o che, quando è stata disposta, si trovavano all'estero.

[...]

[...]

[...]

N. 8.7.2

Espulsione pronunciata dal Consiglio federale (art. 121 cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.)

Giusta l'articolo 121 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale ha diritto di espellere dal territorio svizzero, per motivi politici, gli stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna del Paese. Tale provvedimento è pronunciato dal Consiglio federale qualora il caso rivesta un grande rilievo politico. Di questa competenza il Consiglio federale si è avvalso spesso durante la Seconda guerra mondiale, mentre attualmente ne fa uso di rado. La prassi relativa all'articolo 70 della vecchia Costituzione resta comunque applicabile.

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 Org-DFGP²¹, fedpol istruisce la procedura in caso di espulsioni politicamente rilevanti ed espulsioni in base alla Costituzione federale, ossia prepara il caso per il DFGP e di conseguenza si coordina anche con il SIC e il DFAE.

[...]

N. 8.9

Dichiarazione di «persona non grata» da parte del DFAE

[...]

In virtù dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche²², dell'articolo 23 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari²³ e delle disposizioni sugli accordi di sede con organizzazioni internazionali, il DFAE può dichiarare «persona non grata» una persona che, per via della sua funzione, beneficia di uno statuto particolare in Svizzera, segnatamente allorquando abbia dato adito a lamentele gravi, abbia abusato del suo statuto particolare, si sia fortemente indebitata o si sia data ad attività di spionaggio.

[...]

Non è possibile segnalare nel SIS una dichiarazione di «Persona non grata», in quanto non rappresenta una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Tuttavia se dopo essere stata dichiarata «Persona non grata», una persona rimane in Svizzera senza un permesso di dimora, è possibile adottare una decisione di allontanamento in virtù della LStrI, che potrebbe essere segnalata nel SIS se la persona è un cittadino di uno Stato terzo.

N. 8.10

Divieto d'entrata (art. 67 LStrI)

Il divieto d'entrata (art. 67 LStrI) è volto a impedire a uno straniero di entrare in Svizzera e costituisce pertanto una misura di respingimento, motivo per cui non sostituisce in nessun

²¹ RS 172.213.1

²² RS 0.191.01

²³ RS 0.191.02



caso una misura di allontanamento. Il divieto d'entrata è disposto dalla SEM (n. 8.10.1) o da fedpol (n. 8.10.2).

Il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 29 segg. PA) include anche il diritto di pronunciarsi e di essere sentiti preliminarmente (art. 30 cpv. 1 PA); quest'ultimo garantisce all'interessato la possibilità di intervenire nella procedura tesa a stabilire i fatti essenziali. Prima di ogni ordine impartito dall'autorità, lo straniero ha diritto di pronunciarsi in merito a tutti i punti essenziali concernenti la constatazione dei fatti con una rilevanza giuridica e di ottenere dall'autorità interessata tutte le necessarie informazioni in merito (DTAF 2007/21, consid. 10.2; sentenza TAF C-3985/2007 del 2 febbraio 2009). Prima di emanare un divieto d'entrata, l'autorità chiamata a pronunciarsi deve offrire allo straniero la possibilità di esprimersi in merito alla misura prevista.

[...]

[...]

Abrogato

[...]

N. 8.10.1

Divieto d'entrata pronunciato dalla SEM (art. 67 cpv. 1 e 2 LStrI)

[...]

[...]

[...]

Se nei confronti di un cittadino britannico con diritti acquisiti è pronunciato un divieto d'entrata, occorre immettere in SIMIC il codice di nazionalità 290, in modo da poter segnalare il divieto d'entrata o l'espulsione nel SIS. Tale segnalazione è consentita perché i cittadini del Regno Unito sono ora cittadini di Stato terzo. Si veda la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «[Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC](#)».

[...]

Se il giudice pronuncia o rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria (obbligatoria o non obbligatoria), la SEM non pronuncia, in aggiunta, un divieto d'entrata basato unicamente sul reato che ha originato la sentenza. Così facendo si evita il dualismo che potrebbe sussistere tra due decisioni emananti da autorità distinte. Se invece vi sono altri motivi o altri reati commessi prima del 1° ottobre 2016 atti a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata, la SEM esamina come sinora l'opportunità di pronunciare tale provvedimento in aggiunta della misura penale. Per maggiori dettagli si veda il n. 8.4.2.5, in cui sono menzionati i casi in cui la SEM esamina l'opportunità di pronunciare un divieto d'entrata (art. 67 cpv. 1 lett. a e b, 67 cpv. 2 lett. b, 67 cpv. 2 lett. c, 75–78 LStrI).

N. 8.10.1.1

Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 1 LStrI

Fatto salvo l'articolo 67 capoverso 5 LStrI, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

- l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c LStrI (sentenza del TAF F-6632/2019 dell'8 ottobre 2020 consid. 6);
- lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;



- ha violato o minaccia la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero;
- è stato punito, poiché ha commesso oppure ha cercato di commettere reati sensi degli articoli 115 capoverso 1 oppure 116–118 LStrl.

Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente in caso di violazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Questo comportamento può sussistere anche in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l'interessato non è disposto ad osservare l'ordine vigente (cfr. anche n. 8.3.1.3, revoca dei permessi).

Ciò significa che nei casi di cui all'articolo 67 capoverso 1 lettere a-d LStrl, in linea di massima è sempre disposto un divieto d'entrata, valido per tutto lo spazio Schengen, allo straniero allontanato se questi non è titolare di un diritto di soggiorno in altri Stati Schengen e la segnalazione nel SIS è proporzionale ai sensi dell'articolo 21 del [regolamento \(UE\) 2018/1861](#). Tuttavia, se la persona è titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen, è necessaria una procedura di consultazione preliminare (cfr. n. 8.13). Il potere decisionale della SEM è pertanto molto limitato.

I Cantoni devono richiedere alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata, anche nel caso di richiedenti l'asilo respinti, se la SEM ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento secondo il numero 8.6.8.

N. 8.10.1.2

Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 2 LStrl

Nell'ambito del proprio potere discrezionale la SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- ha causato spese assistenziali;
- si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78 LStrl).

In linea di principio, tale divieto d'entrata può essere pronunciato anche a prescindere dall'emanazione di una decisione di allontanamento. Ciò vale anche per le persone che hanno violato o minacciano la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero e si trovano all'estero.

Il divieto d'entrata deve poter essere disposto in particolare anche quando una nuova entrata potrebbe provocare nuove spese assistenziali o di rinvio. Se lo straniero si trova in carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto o in carcerazione cautelativa, si può parimenti disporre nei suoi confronti un divieto d'entrata. Lo stesso vale anche se la carcerazione non è stata esaminata da un giudice dell'arresto.

N. 8.11.1

Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale (art. 82 OASA)

Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonale della migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le relative sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Ciò vale anche per gli stranieri sottostanti al diritto penale minorile.

Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.



N. 8.11.2

Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile (art. 82a OASA)

A partire dal numero 8.11.2 la numerazione è cambiata.

Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri. Tali disposizioni sono applicabili per analogia anche all'unione domestica registrata.

Le autorità di stato civile notificano inoltre alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione nel luogo in cui soggiorna l'interessato l'identità e l'indirizzo del fidanzato o partner se quest'ultimo non ha potuto dimostrare di soggiornare legalmente nel Paese (cfr. n. 6.14.2.1.2).

Le autorità di stato civile comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i fatti che possono indicare un matrimonio abusivo, contratto allo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione secondo l'articolo 51 LStrI, anche qualora il matrimonio sia già stato celebrato. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero. Nel caso di una decisione a posteriori concernente la proroga di un permesso rilasciato nel quadro del ricongiungimento familiare, occorre che le autorità competenti in materia di migrazione siano a conoscenza dell'esistenza di indizi di un matrimonio di compiacenza, anche se tali indizi si sono rivelati insufficienti per il diniego del matrimonio.

N. 8.13

Segnalazione nel SIS di misure di allontanamento e di respingimento

Il SIS è un sistema elettronico di ricerca gestito congiuntamente dagli Stati Schengen, potenziato e migliorato grazie ai seguenti regolamenti approvati dall'UE il 28 novembre 2018: [regolamento \(UE\) 2018/1862](#)²⁴ (SIS polizia), [regolamento \(UE\) 2018/1861](#) (SIS frontiere) e [regolamento \(UE\) 2018/1860](#)²⁵ (SIS rimpatri). Pertanto ora il SIS poggia su tre regolamenti che disciplinano l'esercizio e l'utilizzo del sistema nei diversi ambiti. Il settore della migrazione è interessato principalmente dai due regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». Il pacchetto di riforme entra in vigore nel novembre 2022.

Il regolamento UE «SIS rimpatri» contiene norme riguardanti il rimpatrio di cittadini di Stati terzi e di conseguenza stabilisce a livello europeo quando un allontanamento deve essere segnalato nel SIS ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Ai fini dell'attuazione di questo regolamento UE è stato modificato il diritto svizzero, precisamente è stato aggiunto l'articolo 68a LStrI²⁶ il cui capoverso 1 definisce quali decisioni devono essere segnalate nel SIS ai fini del rimpatrio.

L'autorità competente registra nell'N-SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione formale di allontanamento ordinaria (art. 64 cpv. 1 LStrI e art. 44, 45 e 65 LAsi), di espulsione (art. 68 LStrI) e di espulsione penale nel momento in cui è pronunciato il relativo ordine

²⁴ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

²⁵ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

²⁶ FF 2020 8813



di esecuzione (cfr. n. 8.4.2.8) verso uno Stato terzo al di fuori dello spazio Schengen. La decisione di allontanamento pronunciata all'aeroporto (art. 65 LStrI) invece non è registrata in questo sistema, bensì nel sistema di ingressi/uscite EES. Le segnalazioni nell'N-SIS vengono generate automaticamente da SIMIC.

L'autorità cantonale competente deve ora inserire in SIMIC (eMAP) diverse informazioni ai fini della segnalazione nel SIS, tra cui i motivi della decisione di allontanamento (entrata senza visto, mancata proroga del titolo di soggiorno, reati, aiuto sociale) o dell'espulsione penale, e se l'allontanamento è accompagnato da un divieto d'entrata. Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione penale devono essere immediatamente segnalati in SIMIC (eMAP) e nel SIS. Queste informazioni saranno utili anche per la compilazione di alcune statistiche.

Le condizioni per la segnalazione di misure di respingimento sono invece disciplinate nel regolamento «SIS frontiere». Questo regolamento rende obbligatoria la segnalazione nel SIS dei divieti d'entrata pronunciati nei confronti di cittadini di Stati terzi per ragioni di sicurezza o per motivi inerenti al diritto in materia di stranieri. Una volta segnalato nel SIS, il divieto d'entrata vale per l'intero spazio Schengen. Il nuovo articolo 68a capoverso 2 LStrI stabilisce quali divieti d'entrata devono essere segnalati nel SIS ai sensi del regolamento «SIS frontiere». Le autorità federali o cantonali competenti registrano nel SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di un divieto d'entrata ai sensi degli articoli 67 e 68 cpv. 3 LStrI oppure di un'espulsione penale (cfr. n. 8.4.2.8), sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento «SIS frontiere».

I nuovi regolamenti SIS prevedono diverse procedure di consultazione in caso di segnalazioni nel SIS ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno e recentemente anche una procedura di consultazione preliminare alla segnalazione nel SIS. Precisamente si tratta delle procedure seguenti:

- la procedura di consultazione preliminare alla segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno viene svolta quando una persona possiede un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato Schengen. Se la Svizzera intende inserire questa persona nel SIS, consulta in via preliminare l'altro Stato Schengen (art. 10 regolamento «SIS rimpatri» e art. 28 regolamento «SIS frontiere»). In questo caso, le autorità cantonali inviano alla SEM la loro domanda e vengono da questa informate qualora siano state presentate domande simili da un altro Stato Schengen. La risposta deve essere data entro 14 giorni civili, con una possibile proroga di 12 giorni (art. 19b cpv. 2 e 21 cpv. 2 ordinanza N-SIS);
- la procedura di consultazione successiva si svolge quando uno Stato Schengen si accorge di aver segnalato nel SIS una persona che possiede un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato Schengen. In questo caso, consulta questo Stato successivamente (art. 11 regolamento SIS rimpatri e art. 29 regolamento SIS frontiere). La risposta deve essere data entro 14 giorni civili, con una possibile proroga di 12 giorni (art. 15 cpv. 1 lett. i n. 2 ordinanza N-SIS);
- se uno Stato Schengen intende rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio, divieto d'entrata incluso, effettuata da un altro Stato Schengen, esso consulta lo Stato Schengen segnalante. Quest'ultimo deve dare una risposta entro dieci giorni. Qualora non dia alcuna risposta, si dà per scontato che non ci siano obiezioni contro il rilascio o la proroga. Se la segnalazione ai fini del rimpatrio non è accompagnata da un divieto d'entrata, il rilascio dell'autorizzazione comporta la



- cancellazione della segnalazione ai fini del rimpatrio (cfr. art. 9 «SIS rimpatri» e art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 ordinanza N-SIS);
- se la Svizzera constata che una persona segnalata ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata da un altro Stato Schengen possiede un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato Schengen, consulta gli Stati Schengen interessati tramite lo scambio di informazioni supplementari (cfr. art. 12 «SIS rimpatri» e art. 30 «SIS frontiere»);
 - se, al momento dell'entrata nello spazio Schengen, si accerta che un cittadino di un Paese terzo è segnalato ai fini del rimpatrio e che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'entrata, lo Stato Schengen di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato Schengen segnalante deve quindi cancellare la segnalazione ai fini del rimpatrio e inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno. Se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto d'entrata, lo Stato Schengen di esecuzione informa immediatamente lo Stato Schengen segnalante mediante lo scambio di informazioni supplementari, affinché quest'ultimo cancelli la segnalazione ai fini del rimpatrio (cfr. art. 8 «SIS rimpatri»).

Ai sensi dell'articolo 9 lettera a dell'ordinanza N-SIS, l'ufficio SIRENE, gestito da fedpol, si occupa della procedura di consultazione. La SEM funge da servizio di contatto per l'ufficio SIRENE per le questioni riguardanti le consultazioni o lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Se necessario la SEM può richiedere informazioni supplementari anche alle autorità segnalanti (art. 15a cpv. 1 e 2 ordinanza N-SIS). In caso di consultazione preliminare, i Cantoni devono rivolgersi direttamente alla SEM.

Le segnalazioni nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno sono, in linea di principio, cancellate automaticamente dopo tre anni (art. 43 ordinanza N-SIS). Se la segnalazione si fonda su una decisione nazionale con una validità superiore a tre anni, la cancellazione avviene automaticamente dopo cinque anni. Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate nel momento in cui è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o quando è stata ricevuta la conferma del rimpatrio (art. 14 regolamento «SIS rimpatri»). In ogni caso, la cancellazione è effettuata dall'autorità segnalante dello Stato Schengen. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se questo semplifica la cancellazione; inoltre può procedere alla cancellazione nel quadro di determinate procedure di consultazione oppure al momento della naturalizzazione. La SEM e le autorità di controllo delle frontiere possono ugualmente inserire in SIMIC (eMAP) una partenza nel momento in cui è constatata e procedere quindi alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rimpatrio.

N. 9.10

Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio secondo l'articolo 77 LStrI

[...]

[...]

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la carcerazione in vista di rinvio coatto ordinata secondo l'articolo 77 LStrI, poiché questa può essere ordinata solamente per assicurare l'esecuzione dell'imminente allontanamento in presenza di documenti di viaggio. Pertanto procurare i documenti di viaggio «entro breve termine» non è sufficiente per ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 77 LStrI. Se sono state fornite solo garanzie,



va eventualmente presa in esame una carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI (sentenza del TF 2C_366/2022 del 27 maggio 2022 consid. 3.2).

* * *